

Traduzione

Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente varie modificazioni dei confine lungo la strada nazionale francese n. 206

Conclusa il 25 febbraio 1953

Approvata dall'Assemblea federale il 23 dicembre 1953¹

Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 settembre 1957

Entrata in vigore per scambio di note il 26 novembre 1979

(Stato 26 novembre 1979)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Presidente della Repubblica francese,

animati dal desiderio di sistemare il confine dei due Stati, hanno deciso di concludere a tale scopo una convenzione e hanno designato come loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il confine franco-svizzero modificato tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell'Alta Savoia nel settore compreso tra i cippi N. 67 e 87 è fissato conformemente al «piano di situazione»^{1/2500}, allegato alla presente Convenzione². Lo scambio delle particelle è rappresentato nella «tavola delle superficie» allegata al piano di situazione.

Sono riservate le modificazioni di lieve importanza che possono derivare dalla terminazione del confine modificato.

Art. 2

Le spese di qualsiasi natura risultanti dalla modificazione dei confine saranno sopportate come segue:

- a. soltanto dalla Francia: per le modificazioni convenute in base alla sua domanda secondo le proposte contenute nella nota del 20 gennaio 1943

RU **1980** 144; FF **1953** 11171 ediz. ted. 71 ediz. franc.

¹ Art. 1 cpv. 1 n. 2 del DF del 23 dic. 1953 (RU **1957** 889).

² Questo piano, pubblicato nella RU (**1980** 147), non è riprodotto nella presente Raccolta.

dell'Ambasciata di Francia a Berna al Dipartimento politico federale³ concernente il settore tra il «Pont de Combe» e la «Sortie de Collonges»;

- b. dai due Stati contraenti in ragione di metà ciascuno: per tutte le altre modificazioni convenute nell'interesse di ambedue gli Stati.

Art. 3

Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, ciò che può avvenire soltanto dopo l'esecuzione dei lavori di deviazione tra i cippi 71,3 e 73^{bis}, la Commissione mista designerà due delegati (uno per ciascuno Stato), ai quali saranno affidati i seguenti compiti:

- a. terminazione e misurazione del confine modificato;
- b. allestimento delle tavole, dei piani e delle descrizioni del confine tra i cippi N. 67 e 87.

Art. 4

Dopo la conclusione dei lavori previsti nell'articolo 3, un processo verbale con tavole, piani e descrizioni relativi all'esecuzione della presente Convenzione saranno uniti come parte integrante alla presente Convenzione.

Art. 5

La presente Convenzione è stesa in due esemplari originali, uno per ciascuno Stato.

Art. 6

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Parigi.

La data della sua entrata in vigore sarà fissata mediante uno scambio di note tra i due Governi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 25 febbraio 1953.

De Reamy

Lobut

³ Ora: al Dipartimento federale degli affari esteri (art. 58 cpv. 1 lett. B della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione; RS 172.010).

Allegato I⁴

Cantone di Ginevra

Strada nazionale francese N. 206

Tavola delle superficie

Situazione	Superficie cedute	
	dalla Francia	dalla Svizzera
	m ²	m ²
Cippi 69.1–69.4	–	320
Cippi 71–71.4	–	29 765
Cippi 71.5–72.1	16 800	–
Cippi 72.1–73	–	705
Cippi 78–79	–	1 096
Cippi 80–81	17 948	–
Cippi 81–84.2	1 445	4 236
Cippi 86.3–87	–	71
Totali eguali	36 193	36 193

Commissione di confine franco-svizzera

